

S.P.U.  
SOCIETA' di PROMOZIONE per l'UNIVERSITA'  
Via Nizza 8  
18100 IMPERIA

\*\*\*\*

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE, SNACK DOLCI E SALATI PRESSO LA SEDE DEL POLO UNIVERSITARIO IMPERIESE SITO IN VIA NIZZA N. 8 – 18100 IMPERIA. INDIZIONE GARA. CIG: ZCB1322594**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

#### **ART. 1**

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento del Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde, snack dolci e salati, presso la sede del Polo Universitario di Imperia sito in Via Nizza n. 8, 18100 Imperia.

Ai fini del presente Capitolato, si assumono le seguenti definizioni:

- a) SOCIETA': la Società di Promozione per l'Università p.A. - S.P.U. (di seguito S.P.U.);
- b) IMPRESA: la ditta affidataria del servizio di installazione e gestione di distributori automatici;
- c) SERVIZIO: il complesso delle attività e delle prestazioni necessarie per l'installazione e la gestione di distributori automatici rivolto all'utenza di seguito indicata.

Il servizio di distributori automatici, oggetto della gara, è rivolto - per l'anno accademico 2014/2015 - alla seguente utenza potenziale stimata in circa 1.350 studenti, 120 tra docenti e personale non docente, oltre agli amministratori, i visitatori occasionali, partecipanti a eventuali convegni, corsi e concorsi organizzati e altri soggetti aventi titolo.

La suddetta utenza potenziale è puramente indicativa ed è stata determinata con una stima presuntiva.

#### **ART. 2**

Il luogo di collocazione dei predetti distributori automatici è il Polo Universitario di Imperia – Via Nizza n. 8 – 18100 IMPERIA.

Sono previsti n. 5 distributori automatici di cui n. 2 distributori di bevande calde, n. 2 distributori di bevande fredde, snack dolci e salati, da collocarsi nell'atrio a piano terra dell'edificio nuovo e n. 1 distributore di bevande fredde da collocarsi in foresteria docenti, come da planimetrie di cui all'Allegato n. 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Tutti i distributori dovranno essere a norma con le attuali disposizioni legislative.

La durata dell'appalto è di anni 2 (due) a decorrere dalla data di effettivo inizio di erogazione del servizio con facoltà di proroga fino ad un massimo di anni 1 (uno).

La S.P.U. si riserva la facoltà di interrompere il contratto con preavviso di mesi tre, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.

Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453-1463).

Le modalità di partecipazione e la documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura di che trattasi sono dettagliatamente specificate nell'Avviso di Indizione Gara all'uopo predisposto.

### **ART. 3**

Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per tutta la durata del contratto. In caso di eventuali guasti l'intervento di riparazione o ripristino dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione degli stessi.

Per i generi erogati l'Impresa dovrà attenersi al listino prezzi massimi di cui all'Allegato n. 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

In caso di eventuale concessione di proroga del servizio oggetto dell'appalto, per motivate necessità contingibili ed urgenti, il Consiglio di Amministrazione della S.P.U. a richiesta dell'Impresa, potrà procedere all'aggiornamento dei prezzi dei generi erogati.

I prodotti erogati dovranno essere di prima qualità, completi di relativa scheda indicante la composizione. Essi, inoltre, dovranno appartenere a marche primarie di rilevanza nazionale e rispondere a rigorose norme igienico-sanitarie.

L'impresa dovrà utilizzare conseguentemente, per l'erogazione del servizio, generi alimentari genuini e di prima scelta, perfettamente conformi ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Impresa dovrà fornire un elenco dettagliato dei prodotti inseriti nei distributori, individuati con i criteri di cui sopra, con l'indicazione dei singoli prezzi.

I generi indicati e i prezzi fissati all'inizio dell'attività potranno essere variati solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della S.P.U.

### **ART. 4**

L'appalto del servizio verrà aggiudicato all'Impresa che, per gli spazi di collocazione dei distributori e per le spese di alimentazione degli stessi (acqua potabile, energia elettrica), avrà presentato la migliore offerta in termini di prezzo annuo da corrispondere alla S.P.U., compreso in ogni caso tra un minimo (assunto come base di gara) fissato in **€7.000 (settemila) oltre IVA ed un massimo di €10.000 (diecimila) oltre IVA**. Nel caso in cui risultassero presentate più offerte dello stesso importo massimo, la Commissione di Gara procederà ad un sorteggio con predisposizione di apposita graduatoria ed aggiudicazione seguendo l'esito dello stesso.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma chiara, leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore, a seconda della forma giuridica dell'offerente, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione dell'offerta

da parte di un procuratore, questi dovrà essere munito di mandato originale o di copia autenticata a norma di legge.

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

La S.P.U. si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione e/o di non provvedere all'appalto, per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico. Nell'ipotesi di mancata aggiudicazione l'esperimento s'intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento del servizio.

Saranno considerate nulle le offerte che conterranno condizioni di servizio non conformi alle caratteristiche indicate o comunque diverse e/o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato.

La Commissione di Gara – nominata dal Consiglio di Amministrazione della S.P.U. - sarà composta dal Presidente, da n. 2 membri e dal segretario che redigerà il verbale di gara.

L'impresa aggiudicataria sarà vincolata all'offerta rimessa fin dall'apertura delle buste per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi alla presentazione della stessa, che potranno essere prorogati a discrezione della S.P.U. per ulteriori 180 giorni nel caso in cui entro i primi 180 giorni non sia stato possibile procedere alla stipula del contratto di appalto.

La S.P.U. si impegna a ratificare formalmente l'aggiudicazione entro trenta giorni dalla redazione del verbale di gara, riservandosi espressamente la facoltà di non ratificare l'aggiudicazione per comprovate ragioni di interesse pubblico.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata consistente in scambio di lettere come stabilito al comma 2 dell'art. 334 del Regolamento degli Appalti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

## **ART. 5**

I partecipanti devono dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006. La S.P.U. si riserva di accertare d'ufficio il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla gara. Qualora si riscontrassero nelle autocertificazioni presentate dichiarazioni mendaci, l'Impresa sarà dichiarata immediatamente decaduta dall'aggiudicazione e la S.P.U. provvederà alle segnalazioni di legge ed ai conseguenti provvedimenti.

La partecipazione dei raggruppamenti temporanei e delle reti di imprese è disciplinata dall'art. 37 del d.lgs. 163/2006.

I partecipanti in possesso di certificazioni di qualità sono invitati a presentarle.

## **ART 6**

Le modalità di partecipazione e la documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura di che trattasi saranno dettagliatamente specificate nell'Avviso di Indizione Gara all'uopo predisposto.

## **ART 7**

Prima della stipula del contratto, la S.P.U. procederà, nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione, anche d'ufficio, delle autocertificazioni come di seguito specificate:

- a) iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A., contenente: l'indicazione dei legali rappresentanti per le società diverse da quelle in nome collettivo oppure di tutti i soci per le società in nome collettivo; l'attestazione che la società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del certificato stesso;
- b) certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (dal quale non risulti l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui al D. L. 159/2011) in capo ai soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 come modificato dal D.L. n. 70 del 13.5.2011;
- c) altre certificazioni idonee a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o rete di imprese la documentazione sarà acquisita con riferimento a ciascuna delle imprese associate; in caso di consorzi, in riferimento al consorzio e a tutte le imprese consorziate.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione e il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Comunque in tutti i casi di decadenza dall'aggiudicazione, anche per mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato, il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) decadenza dall'aggiudicazione;
- b) incameramento della cauzione;
- c) eventuali azioni risarcitorie;
- d) ogni altro provvedimento previsto dalla vigente normativa.

Nel caso di esito positivo delle verifiche effettuate, si procederà alla stipula del contratto.

In caso di mancata stipula del contratto per carenza di requisiti o rinuncia da parte dell'impresa migliore offerente, si procederà all'affidamento del servizio ad altra impresa concorrente, seguendo la graduatoria formatasi in sede di gara.

## **ART. 8**

Prima della stipula del contratto, la S.P.U. procederà, nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato, alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione, anche d'ufficio, della necessaria documentazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o rete di imprese la documentazione sarà acquisita con riferimento a ciascuna delle imprese associate; in caso di consorzi, in riferimento al consorzio e a tutte le imprese consorziate.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione e il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Comunque in tutti i casi di decadenza dall'aggiudicazione, anche per mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato, il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) decadenza dall'aggiudicazione;
- b) incameramento della cauzione;
- c) eventuali azioni risarcitorie;
- d) ogni altro provvedimento previsto dalla vigente normativa.

Nel caso di esito positivo delle verifiche effettuate, si procederà alla stipula del contratto.

In caso di mancata stipula del contratto per rinuncia da parte dell'impresa migliore offerente, si procederà all'affidamento del servizio ad altra impresa concorrente, seguendo la graduatoria formatasi in sede di gara.

## **ART. 9**

L'Impresa appaltatrice del servizio di che trattasi non potrà cedere ovvero subappaltare a terzi il contratto.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla S.P.U. l'eventuale trasferimento d'azienda, entro e non oltre sette giorni dal compimento. La S.P.U. si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 c.c., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a comunicare alla S.P.U. ogni e qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione della ditta, entro e non oltre sette giorni dal compimento. La S.P.U. si riserva, nel caso in cui l'Impresa appaltatrice in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette non abbia più i requisiti richiesti, di recedere dal contratto.

La mancata comunicazione di quanto sopra previsto, entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento dell'Impresa appaltatrice e attribuisce alla S.P.U. la facoltà di risolvere il contratto, oltre al diritto a chiedere il risarcimento dei danni.

Analoga comunicazione è dovuta in relazione ai soggetti in ipotesi di mutamento della compagine sociale e degli organi della stessa.

L'Impresa ha obbligo di segnalare situazioni di rischio, pericolo e situazioni di possibile danno a cose e persone nonché di non esporre il personale ad alcun rischio nelle dette situazioni ovvero in situazioni similari. La violazione di tali obblighi è considerata grave inadempimento contrattuale.

#### **ART. 10**

L'importo contrattuale dovuto dall'Impresa verrà pagato con bonifici bancari, in quattro rate trimestrali anticipate, la prima decorrente dall'inizio effettivo dell'erogazione del servizio.

Nell'ipotesi di ritardo nel pagamento rispetto al termine convenuto, la S.P.U. applicherà un interesse in misura pari all'Euribor a tre mesi tempo per tempo vigente, maggiorato di tre punti percentuali.

Nell'ipotesi di ritardo superiore a 120 giorni dalla scadenza dell'ordinario termine di pagamento, è facoltà della S.P.U. previa diffida, il tasso d'interesse previsto dall'art. 5 del D.Lgs.231/2002.

#### **ART. 11**

La cauzione provvisoria è determinata in €120,00 (centoventi).

Verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari ad aggiudicazione definitiva avvenuta – ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 – ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Nell'ipotesi che l'Impresa impedisca con il suo comportamento la regolare stipulazione del contratto, la S.P.U. procederà all'incameramento della cauzione.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo in base all'importo contrattuale come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Qualora si verificassero gravi abusi ed irregolarità da parte dell'Impresa appaltatrice in relazione allo svolgimento del servizio, il contratto verrà risolto previa semplice contestazione con riserva di ogni ulteriore azione di risarcimento o penale, ove ne ricorrano gli estremi, e con l'incameramento della cauzione prestata e riserva ogni ulteriore azione del danno.

Qualora il contratto si concluda regolarmente, la cauzione definitiva sarà restituita a termini di legge.

#### **ART. 12**

Tutti i dati relativi ai concorrenti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

#### **ART. 13**

L'Impresa si impegna ad acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni e gli assentimenti amministrativi necessari allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando la S.P.U. da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi o delle

Autorità. In particolare dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti a terzi.

In ogni caso, l'Impresa osserverà nel modo più scrupoloso tutte le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità amministrative in tema di sanità e di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro ed ogni altra norma applicabile al servizio in appalto ed alle attività connesse.

#### **ART.14**

La S.P.U. concede all'Impresa, per la durata dell'appalto, gli spazi di collocazione dei distributori automatici e la possibilità di allacciarsi agli impianti di luce e acqua, siti in Via Nizza n. 8 in Imperia, meglio individuati e descritti nella planimetria di cui all'Allegato 1) che forma parte integrante ed essenziale del presente capitolato speciale d'appalto.

Di quanto viene fatta consegna all'Impresa dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

L'Impresa si obbliga ad adoperare quanto affidatole con la perizia e diligenza del buon padre di famiglia, così da poterne effettuare la riconsegna alla scadenza dell'appalto in buon stato di conservazione salvo il normale deperimento dovuto all'uso e/o vetustà.

La S.P.U. si riserva la facoltà di variare la conformazione degli spazi e quella di chiedere l'anticipata restituzione di singoli spazi o di parte di essi, purché non essenziali per la gestione del servizio.

L'Impresa potrà servirsi degli spazi di collocazione dei distributori automatici esclusivamente per l'esercizio del servizio. Essa non potrà apportarvi alcuna variazione od innovazione senza la preventiva autorizzazione del competente Consiglio di Amministrazione della S.P.U.. E' vietata l'apposizione di cartelli ed altro materiale a scopo pubblicitario.

L'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese all'installazione e allacciamento delle macchine distributrici presso gli spazi previsti. L'installazione e l'allacciamento dei succitati distributori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene.

I lavori in questione dovranno venir portati a compimento così da consentire l'agibilità e la messa in esercizio del servizio entro e non oltre il 1 maggio 2015.

Ogni rinnovo di attrezzature durante il periodo dell'appalto dovrà essere autorizzato dal competente Consiglio di Amministrazione della S.P.U.

La S.P.U. è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio o di qualsiasi altro evento che possa danneggiare i prodotti, materiale, attrezzature e macchinari dell'Impresa. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni, in relazione all'espletamento del servizio, derivasse alla S.P.U. o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico dell'Impresa.

#### **ART. 15**

Il servizio sarà svolto dal titolare dell'Impresa e/o da eventuale personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando la S.P.U. da qualunque responsabilità.

Pari obblighi l'Impresa si assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute degli eventuali collaboratori, manlevando la S.P.U. da qualsivoglia responsabilità.

Il personale dell'Impresa dovrà essere munito di apposito cartellino. L'aggiudicante si impegna altresì a consegnare alla S.P.U. un elenco dei collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono la manutenzione; tale elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti.

Il precitato personale dovrà comportarsi in modo da non intralciare il normale svolgimento delle attività del Polo Universitario.

Il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione può ritenere il personale addetto "non compatibile con l'ambiente universitario", in tal caso l'Impresa ha l'obbligo alla sostituzione del suddetto personale, pena la decadenza del contratto.

L'Impresa dovrà indicare il nominativo di un Responsabile preposto alla Gestione Tecnica che dovrà essere un dipendente o un collaboratore strutturato o lo stesso imprenditore.

#### **ART. 16**

L'Impresa dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

L'Impresa dovrà, altresì, predisporre un numero adeguato di contenitori per i rifiuti nelle immediate vicinanze dei distributori automatici, garantendo la pulizia degli stessi.

L'Impresa provvederà a propria cura, responsabilità e spese alla manutenzione ordinaria degli spazi di collocazione dei distributori automatici nonché degli impianti di alimentazione degli stessi (acqua potabile, energia elettrica). Essa eseguirà tempestivamente le riparazioni e/o sostituzioni rese necessarie da incuria o negligenza del proprio personale, o da altre cause, salvo che non dimostri che il danno è dipeso da causa ad essa non imputabile.

Alla scadenza dell'appalto si procederà a redigere in contraddittorio uno stato di consistenza degli spazi e degli impianti in uso all'Impresa.

Entro dieci giorni dalla scadenza dell'appalto l'Impresa, su richiesta scritta della S.P.U., provvederà a portare via i distributori e le attrezzature installate.

Entro 15 giorni dalla chiusura del verbale di cui sopra, redatto in contraddittorio, la S.P.U. potrà indicare le manchevolezze manutentive riscontrate, con invito a provvedervi entro termine non inferiore a 15 (quindici) giorni con facoltà, in difetto, di curare direttamente l'esecuzione dei lavori e di addebitare le relative spese all'Impresa stessa attingendo alla cauzione.

#### **ART. 17**



La S.P.U. procederà al controllo sul regolare svolgimento del servizio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione.

#### **ART. 18**

Tutte le spese e gli oneri inerenti all'organizzazione, al rifornimento dei distributori ed alla gestione del servizio in appalto, fatta sola eccezione per quanto dal presente capitolato è previsto di competenza della S.P.U., fanno carico in via esclusiva all'Impresa.

In merito alla presenza di rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi, fermo restando gli obblighi a carico dell'Impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

L'Impresa sarà responsabile in via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'esercizio del servizio e dalle funzioni ed attività connesse per danni a persone e/o cose e, in ogni caso, manleverà la S.P.U. da ogni eventuale azione, diritto o pretesa di terzi o dell'Autorità.

L'Impresa si obbliga peraltro prima dell'inizio del servizio a stipulare, pena scioglimento automatico del contratto, polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione a copertura di tutti i rischi, per un importo massimale non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila) massimale unico per persone e cose e con esclusione di franchigia per le persone. Le polizze dovranno essere esibite alla S.P.U. a semplice richiesta.

#### **ART. 19**

Nel periodo di validità del contratto la S.P.U. potrà richiedere all'Impresa eventuali modifiche del servizio in funzione di ristrutturazioni e/o cambiamenti degli spazi concessi in uso. In tal caso l'Impresa adeguerà la propria attrezzatura in funzione di tali modifiche, senza alcun onere supplementare per la S.P.U. e senza che ciò possa comportare variazione alcuna al prezzo del servizio erogato.

#### **ART. 20**

In caso di contestazione da parte della S.P.U. all'Impresa di eventuali inosservanze agli obblighi previsti dal presente contratto, l'Impresa adotterà con effetto immediato senza indugio le misure necessarie ad adeguare i livelli qualitativi e quantitativi del servizio.

Senza pregiudizio per le facoltà di cui al successivo comma 3), la S.P.U. potrà applicare le seguenti penali:

- euro 500 (cinquecento) per inosservanza delle norme sull'igiene e la pulizia degli spazi di collocazione dei distributori automatici;
- euro 500 (cinquecento) per inosservanza delle norme sulla pulizia e manutenzione dei distributori automatici e delle attrezzature;
- euro 500 (cinquecento) per ciascun giorno di sospensione del servizio, non dovuta a cause di forza maggiore, quale improvvisa mancanza di energia, scioperi, ed altre cause non imputabili all'Impresa;
- euro 300 (trecento) per violazione degli obblighi di cui all'art. 3.

Nel caso di gravi e reiterate violazioni, anche di diverso carattere, degli obblighi sottoelencati:

- a) pulizia, manutenzione e tenuta degli spazi di collocazione dei distributori automatici e delle relative attrezzature;
- b) approvvigionamento dei generi erogati;
- c) standards quantitativi e qualitativi dei generi erogati;
- d) raccolta ed allontanamento dei rifiuti;

la S.P.U., previa comunicazione all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata a.r., di un motivato atto di contestazione, con l'invito a produrre nel termine di 5 (cinque) giorni eventuali controdeduzioni - potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto, con effetto dalla data di ricezione della pertinente dichiarazione.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'Impresa sarà tenuta a restituire alla S.P.U. gli spazi e gli impianti in uso nel termine all'uopo fissato nel provvedimento risolutorio, restando responsabile di ogni danno conseguente alla risoluzione e, in particolare, delle maggiori spese sostenute dalla S.P.U. per provvedere alla gestione del servizio fino all'affidamento ad altra Impresa.

La S.P.U., peraltro, potrà ordinare all'Impresa di proseguire nella gestione del servizio, alle condizioni già stipulate, per un periodo provvisorio non superiore a 3 (tre) mesi.

#### **ART. 21**

Il rapporto d'appalto in oggetto è disciplinato:

- a) dal presente Capitolato e relativi allegati;
- b) dal contratto stipulato mediante scrittura privata consistente in scambio di lettere come stabilito al comma 2 dell'art. 334 del Regolamento degli Appalti approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
- c) dalle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili alla materia, con particolare riferimento a quelle dettate in tema di servizi e di forniture alle pubbliche amministrazioni.

#### **ART. 22**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa in materia.

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia insorgente nel corso del contratto, sarà competente il Foro di Imperia.

#### **ART. 23**

Tutte le spese inerenti e/o conseguenti alla stipula del presente contratto saranno a carico dell'Impresa nonché ogni eventuale tributo, imposta o tassa, se ed in quanto dovuto.

#### **ART. 24**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, C.C., l'Impresa dichiara di approvare espressamente ed incondizionatamente le clausole di cui agli articoli 2, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21.